

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) VELLA	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 12/09/2023

FATTO

Con ricorso presentato in data 4.04.2023, parte ricorrente riferisce di aver stipulato in data 22/02/2020, con l'intermediario convenuto, il contratto di finanziamento n.***076 finalizzato all'esecuzione di cure odontoiatriche, con un importo finanziato di euro 3.514,80 da rimborsare in n. 36 rate mensili. Tuttavia, le cure pattuite non venivano eseguite, a causa della improvvisa chiusura della sede del fornitore nel marzo 2020, tramutatasi in dichiarazione di fallimento con sentenza del 30/10/2020. Riferisce a questo riguardo parte ricorrente che, al momento della chiusura dei locali, aveva appena iniziato a sottoporsi alle cure presso la società fornitrice, come dimostra il certificato di un medico di fiducia rilasciato in data 16/02/2023. Dunque, in data 31/8/2020, inviava al fornitore la diffida ad adempiere nonché il reclamo alla finanziaria, quest'ultimo reiterato in data 7/03/2023. L'intermediario però riscontrava il reclamo formulando una proposta di risoluzione parziale del contratto con pagamento di ulteriori euro 1.495,08, attestando che le cure non eseguite dal fornitore ammontavano ad euro 1.692,00; tale proposta non veniva accettata.

A seguito del mancato accoglimento da parte della banca delle richieste effettuate dall'odierna ricorrente in sede di reclamo, la stessa si rivolge a questo Arbitro chiedendo il

rimborso delle rate già pagate del contratto di finanziamento.

L'intermediario, ritualmente costituito, dichiara di essersi reso disponibile, per mero spirito conciliativo e senza che ciò possa significare ammissione di responsabilità alcuna, ad accettare la risoluzione parziale del contratto in questione fatto salvo il pagamento del saldo pari a euro. 1.495,08 (relativo alla sola quota parte dei servizi usufruiti), sulla base delle verifiche effettuate direttamente con la società fornitrice. Ritiene inoltre che la ricorrente non abbia dimostrato che l'inadempimento del fornitore sia di non scarsa importanza e che a questo riguardo produce una mera documentazione di parte, datata 16/02/2023, quindi rilasciata a distanza di 3 anni dal fallimento del fornitore, priva del benché minimo valore probatorio.

In sede di repliche, parte osserva che l'inadempimento del fornitore può sicuramente dirsi conclamato e di non scarsa importanza in quanto, come attesta la documentazione allegata, non ha fruito della maggior parte delle cure dentistiche, con conseguente grave inadempimento del fornitore ed il fatto che la certificazione medica prodotta sia datata 16/02/2023 non inficia in alcun modo l'attendibilità di tale documentazione. Ritiene infine che l'intermediario abbia riconosciuto espressamente il grave inadempimento della fornitrice laddove afferma che la parte dei servizi fruiti sarebbe pari alla minor somma di euro 1.495,08, rispetto alla fattura emessa dalla fornitrice per complessivi euro 3.482,00. Insiste quindi parte ricorrente affinché l'intermediario venga condannato alla restituzione delle somme già corrisposte dalla ricorrente.

In sede di controrepliche, l'intermediario ribadisce quanto affermato nelle controdeduzioni, in particolare ritiene che la "relazione medica" rilasciata a distanza di 3 anni dagli accadimenti non sia valida e non possa essere presa a riferimento per una corretta ricostruzione degli eventi contestati. Conclude dunque l'intermediario chiedendo a codesto spettabile Collegio di respingere il ricorso rigettando la richiesta di restituzione delle rate versate in quanto infondata in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è l'accertamento del diritto alla risoluzione di un contratto di prestito finalizzato alla fruizione di cure odontoiatriche, a seguito dell'inadempimento del fornitore, dichiarato fallito, ed al conseguente rimborso delle somme già versate dalla ricorrente all'intermediario finanziatore.

Con riguardo alla disciplina applicabile al caso di specie, si richiama l'art. 125- *quinquies* del TUB, il quale prevede che il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto di credito collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) se si versi in un'ipotesi di "contratto di credito collegato";
- b) se sia stata effettuata la preventiva costituzione in mora del fornitore;
- c) se l'inadempimento di quest'ultimo, a norma dell'art. 1455 cod. civ., sia di non scarsa importanza.

Qualora tali presupposti siano sussistenti, il finanziatore ha l'obbligo di *"rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato"*.



Nel caso di specie, non vi è dubbio sulla natura del prestito finalizzata alla prestazione di cure dentistiche, e consta agli atti la comunicazione di messa in mora, inviata in data 31.08.2020.

Per quanto riguarda invece la prova della non scarsa importanza dell'inadempimento, soccorre la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021, nella quale si legge che *“Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all’art. 1455 c.c.”*

Il Collegio di Coordinamento, nella summenzionata pronuncia, in merito alla valutazione del requisito della “non scarsa importanza” dell'inadempimento del fornitore, prosegue affermando che *“Secondo l’orientamento costante dell’Arbitro, le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile sono da reputarsi sussistenti qualora l’inadempimento abbia avuto un peso oggettivo e notevole nell’economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo, in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente, ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. [omissis] Va inoltre evidenziato, per quanto attiene le controversie sottoposte all’ABF, che poiché l’Arbitro deve procedere “alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria“ l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione versata agli atti del procedimento, senza necessità di procedere a analisi o elaborazioni tecniche della stessa funzionalmente precluse all’Arbitro, tanto più in materia estranea alle proprie competenze tecniche, e comunque non integrabili, in sede di istruttoria, tramite il ricorso a consulenze tecniche o ulteriori mezzi di prova”.*

Alla luce della documentazione versata in atti, è presente una evidenza documentale prodotta dall’intermediario in cui lo stesso dichiara che le prestazioni non eseguite dalla clinica specialistica corrispondono all’importo di 1.692,00 euro (pari al 48,6% dell’importo finanziato). A riprova di quanto sopra, parte ricorrente ha inoltre prodotto in atti una relazione medica rilasciata da un professionista, la quale precisa il lavoro che quest’ultimo ha dovuto effettuare al fine di completare la prestazione interrotta a causa del fallimento del fornitore.

I Collegi territoriali richiamano l’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale la verifica dell’inadempimento di non scarsa importanza deve essere operata applicando contestualmente un parametro oggettivo, riferito alla entità oggettiva dell'inadempimento, *“ma anche con riguardo all’interesse che l’altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell’economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l’inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l’interesse dell’altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all’esatto adempimento nel termine stabilito”* (Cass., 6 marzo 2012, n. 3477; Cass. 18.2.2008 n. 3954, Cass., 28 marzo 1995, n. 3669; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3742”).

Ebbene, alla luce di quanto sopra e considerato, da un lato, che la prova dell’inadempimento, oggetto di eccezione da parte dell’intermediario, è ricavabile (i) dalle sue stesse difese, con l’ammissione della esistenza di una parte di prestazioni non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

adempite (per complessivi 1.692,00 euro, pari a circa il 48,6% dell'importo complessivo delle cure finanziate), nonché (ii) dalla relazione medica rilasciata da un professionista e, dall'altro, che parte ricorrente ha, quindi, ricevuto solo una parte delle prestazioni inizialmente pattuite, il Collegio sulla base del proprio orientamento ritiene che l'inadempimento del fornitore meriti di essere qualificato come di "non scarsa importanza" ai sensi dell'art. 1455 c.c., in rapporto al totale delle prestazioni dovute, "tenuto conto dell'interesse" della parte ricorrente alla sua integrale esecuzione, essendo di misura tale da poter far rilevare incidentalmente - non avendo l'Arbitro il potere di dichiararla giudizialmente - la risoluzione del contratto per inadempimento, con ogni conseguenza di legge (cfr. in termini le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 11943/2022, 11916/2022 e 13560/2022).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione delle rate pagate.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO VELLA